

Contributi di soci

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like E. de Mari, Prof. G. Buonocore, F. Manzi, etc.

Totale L. 272,40

Sottoscrizione

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like D.r Felice Caivano, Prof. G. Colica, Tommaso Sirica, etc.

Totale L. 60,25

(1) L'offerta è accompagnata dalla seguente lettera: 2 maggio 1903

Redazione del Giornale «La Propaganda»

Non sono socialista; ma reputo necessario, anzi indispensabile, che un giornale indipendente — e tale, davvero, non può essere se non un giornale socialista — controlli, per tenerla a freno, per ricularla, l'opera deleteria dei preposti alla cosa pubblica, ed illumini le masse per l'esercizio dei propri diritti, e le spinga a migliori destini — specialmente oggi che le tante mezzecoscienze del Parlamentarismo non hanno più il monito dei Cavallotti, degli Imbriani e dei Bovio.

Non sono socialista; ma debbo essere con voi per la vita dell'Avanti! Ecco, per ciò, la modesta mia contribuzione di Lire cinque. Cordialmente.

L'amico e compagno nostro carissimo, avv. Francesco Lo Sardo, che tanta parte ha avuto nell'azione del Partito Socialista a Napoli, trasferisce la sua residenza a Messina.

La Sezione Socialista e la redazione della Propaganda, che vedono con dolore allontanarsi non solo il compagno di fede profonda e di carattere feramente inflessibile, il propagandista e l'organizzatore instancabile, ma anche l'amico fraternamente caro, gli inviano in questo momento i loro voti più fervidi, e lo accompagnano con tutto l'animo nelle lotte che, nella natia Sicilia, egli proseguirà per l'ideale socialista. L'assenza materiale, invece di diminuirvi, non potrà che render più forti i vincoli che ci uniscono al compagno nostro, e che stringono lui a noi. Si abbia egli, per mezzo nostro, l'attestazione dell'affetto e della gratitudine dei socialisti e dei lavoratori napoletani.

MOVIMENTO OPERAIO

Lo sciopero dei meccanici di Glasgow assume un carattere più grave e può considerarsi completo perché nessun operaio si è recato nelle officine.

Nella provincia di Murcia (Spagna) sono avvenuti conflitti tra gli operai disoccupati e la polizia. Gli operai hanno invaso il Municipio sparando colpi d'arma da fuoco contro i gendarmi, i quali hanno ucciso due dimostranti.

In seguito all'agitazione degli infermieri di Arezzo, il governo ha promosso un'inchiesta reclamata vivamente dalla stessa Lega infermieri per conoscere lo stato degli ospedali della città e delle condizioni di vita degli infermieri.

I risultati dell'inchiesta sono stati schiacciati per la Commissione ospedaliera che ha dato le dimissioni e il direttore dell'ospedale ha abbandonato il suo posto: qualche assessore e qualche consigliere seguirà la stessa sorte.

Il conflitto tra i dockers e i padroni, a Marsiglia, sta per risolversi, mediante un accordo sulla base della giornata di nove ore e del salario di sei franchi.

A Gravelona Toco lo sciopero degli scarpellini dura da 42 giorni, ma si sta addenando ad un accordo con le diverse ditte per la durata di due anni con aumento dal 10 al 25 0/0 generale sui salari.

Si sono pubblicate le statistiche circa i risultati della legislazione tedesca sociale.

Durante il 1902, per le diverse indennità previste dalle leggi, si sono pagati circa 500 milioni di marchi a circa 6 milioni e 735.000 persone. Di tale somma 107 milioni e 205.373 marchi andarono a 834.566 individui per assicurazioni contro gli infortuni, 121 milioni a 1.100.000 individui per assicurazioni contro la invalidità, e infine 206 milioni di marchi a 4.800.000 individui per malattia.

A formare la somma indicata concorsero: gli assicuratori per circa 252 milioni, i padroni per 210 milioni, gli assicurati per 182 milioni e lo Stato per 41.400.000 marchi.

Nel 1885 le indennità pagate non raggiungevano che un milione e mezzo di marchi e nel 1891 — epoca nella quale i diversi rami di assicurazione entrarono in vigore — le indennità pagate furono di 40 milioni di marchi.

Data la progressione colla quale le classi lavoratrici germaniche si danno alle assicurazioni, si calcola che queste fra due anni avranno raggiunto la somma di mezzo miliardo di marchi.

cato Bruzzone di Genova il quale era stato dal Ciccarese indicato contro l'Altobelli, ed il Bruzzone invece interrogato per rogatoria a Genova affermò contrariamente all'assunto del Ciccarese che egli aveva fatto una transazione a condizioni inferiori di quella conclusa dall'Altobelli.

Il difensore di Ciccarese rende omaggio alla verità

Si fatte prove furono così gravi che non se lo dissimulò lo stesso difensore del Ciccarese il quale tenne pubblicamente ad affermare in un primo momento essere difensori e le affermazioni fatte dal Ciccarese a carico dell'Altobelli ed in un secondo momento a chiedere la parola nell'interesse del Ciccarese stesso.

Nel verbale fu scritto così: L'avvocato Agrelli dice che il sig. Ciccarese intende di parlare, ed il Presidente accordata la parola, il Ciccarese legge una dichiarazione che chiede che resti alligata al verbale.

Testo della dichiarazione: Chiamato da Montefredini insieme a qualche altro, di cui non farò mai il nome, mi prestai a mettere sotto il mio nome la pubblicazione del «Faro» mentre alle spese di stampa provvide il Montefredini non so se con proprio danaro, giacché io non avevo mezzi di sorta.

Gli articoli incriminati, furono pubblicati, perchè li credetti veri, sulle assicurazioni degli stessi che vollero la pubblicazione del «Faro» perchè mi assicuravano che in qualsiasi vertenza o fatto penale, mi avrebbero tutelato con valida difesa, e presentando le prove.

Non nego che alcune pubblicazioni le feci di mia iniziativa, ma ero allora in uno stato di animo concitato. Oggi che la prova concessami dai querelanti sui fatti libellati è interamente venuta meno, per opera appunto di coloro che si servirono di me, profittando delle mie condizioni speciali, debbo credere che la prova contro gli offesi non l'ebbero mai, e che m'ingannarono.

Ciò non pertanto è deplorabile il fatto mio ed onorevolmente lo confesso, e sono dolente per ciò dei fastidi morali e materiali arrecati agli offesi. Comprendo l'importanza legale e morale di questa mia dichiarazione, ma la rendo senza esitanza, e punto preoccupato dal timore della pena.

Sono persuaso che non riescirò con questa dichiarazione ad avere il perdono dei querelanti offesi, ma io confesso lealmente il mio errore, perchè penso di rendere così soltanto tranquilla la mia coscienza.

Napoli 2 maggio 1903.

E. Ciccarese

La condotta dei querelanti e la dichiarazione

I querelanti nel loro interesse dichiararono non potere accettare la ritrattazione completa dell'imputato. E però dalla difesa delle parti civili professore Pansini, avv. Marvasi, professor Lucci ed onorevole Altobelli fu rinunziato alla discussione della causa con la seguente dichiarazione che fu interamente trascritta nel verbale di udienza.

Il Tribunale che ha seguito in tutte le sue fasi questo dibattimento, ne intende l'alta significazione morale. Esso si sarà convinto che i querelanti più che esercitare un dritto esponendo querela con l'ampia facoltà di prove contro chi per sua confessione, e per l'escussione testimoniale risultò esecutore di losche vendette, vollero difendere la santa opera purificatrice che, attraverso le loro persone si tentò discreditare. E ciò essi fecero non solo concedendo le prove dei fatti diffamatori, ma allargando la discussione sopra tutta la loro vita pubblica e privata e fino alla più lontana presunzione. Avrà il Tribunale notato come con tutte le insidie e con ogni agguato si tentò di dare anche una lontana apparenza di verità alle accuse mosse contro i galantuomini che tutti i palpiti del loro cuore dettero alla rigenerazione morale di questa bellissima Napoli, che seppe nelle sane energie del suo popolo intelligente ed onesto, trovar la forza di ribellarsi alle faziosità politiche ed amministrative che ne compromettevano il patrimonio e l'onore, ed avrà visto il Tribunale come anche questo inqualificabile tentativo sia stato luminosamente sfatato, e come innanzi alla santità della vita dei nostri rappresentati gli alleati del Ciccarese abbiano dovuto con lui mordere la polvere.

A che dunque discutere e di che cosa? La discussione oltre che stancare la già troppo provata pazienza del Tribunale, menerebbe la efficacia e la evidenza delle prove decisive fornite nel dibattimento non tanto da coloro che si querelano quanto da le persone indicate dalla protervia di colui che fu trascinato innanzi a codesto arringo giudiziario, e che osiamo dirlo avolge i nostri rappresentati in un'aureola di luce.

Da questi banchi adunque nessuna discussione e nessuno invito. Solo la insistenza perchè si dichiari la reità di chi diffamò sapendo di diffamare, onde deriverà speriamolo il rimorso ammonitore per i malvagi che di uno sciagurato vollero servirsi per colpire nell'ombra coloro che vollero e seppero ad ogni costo difendere l'ideale.

Né l'avvenuta completa ritrattazione mediante cui all'ultima ora il Ciccarese tenta salvarsi, può farci mutare di attitudine, poi che ripetiamo qui quanto dalle dichiarazioni dei nostri rappresentati già risulta. Non è delle persone che si tratta, ma dell'opera che essi compiono in difesa degli interessi morali del paese. Quest'opera al disopra di tutti noi non consente che sia dato quartiere a chi tenta ad essa. A tale sentimento che prorompe irresistibile dalle pagine di questo processo sarà affermato con onesto coraggio — ne nutriamo fede — dalla sentenza vostra.

Si confonderanno così in unico cerchio di luce l'indipendente parola del Giudice, ed il grido di riscossa morale, erompe spontaneo dalla coscienza popolare. E sarà trionfo di giustizia indimenticabile.

Per i querelanti Altobelli, Pansini, Lucci e Marvasi gli avvocati difensori.

La sentenza

Dopo la discussione della causa fatta dal difensore del Ciccarese il Tribunale uniformandosi alla requisitoria del P. M. rappresentato dal sostituto Procuratore del Re Lustig condannò Elvire Ciccarese a tre anni di reclusione e tre mila lire di multa.

Il Tribunale era composto dal presidente Carlo Morelli e dai giudici Achille Formosa ed Angelo Santilla.

Il silenzio della stampa

La stampa napoletana — ad eccezione della Roma che non ha smentito i suoi principi democratici — naturalmente ha taciuto. Per essa il processo che bollava i diffamatori di questi ed integerrimi uomini pubblici napoletani non esisteva. Una sentenza che ricacciava nel fango gli strumenti incoscienti ed i suggeritori velenosi della triste campagna non doveva essere conosciuta dal pubblico, non doveva servire da ammonimento ai miserabili che per la via dell'infamia tentano tirare avanti la vita, ai malfattori che se ne servono per tentare una riabilitazione che l'onesta coscienza cittadina ritiene impossibile.

E questo in fondo non ci dispiace: Dagli organi della camera non si poteva pretendere altro perchè troppo spuntano amaro in questo momento. Di quelli che hanno tacuto terremo conto nel giorno in cui si vestiranno delle penne del pavone.

smentire in modo meraviglioso tutte le affermazioni fatte negli articoli diffamatori.

Ed è importante riprodurre dal verbale quello che disse l'on. Altobelli dopo l'interrogatorio del Ciccarese.

« Qui non venni a difendere la mia persona né ad esercitare un diritto. Ho trascinato il Ciccarese innanzi al Tribunale credendo di compiere un dovere, essendo chiaro ed evidente dall'epoca e dalla modalità degli attacchi che non è la mia persona che si è cercata di colpire, ma l'uomo pubblico, dopo che io mi credetti in dovere di iniziare una crociata contro la cattiva amministrazione comunale ».

E terminò: « Ora il Ciccarese, ripiegando di fronte (alia documentata scrupolosa esattezza tenuta nella causa dell'Utopia) dice di aver voluto intendere non dell'affare «Utopia» ma della faccenda del Carlo R. Io, desiderando che la mia opera di uomo pubblico sia nella più ampia forma dissenza, permetterò ogni prova in proposito, non trincerandomi dietro divieti procedurali ».

La rientrata di Montefredini

Abilitato così il Ciccarese a provare anche le nuove accuse da lui fatte a proposito del Carlo R. naturalmente egli si credette in dovere di presentare come testimone principale proprio quel Montefredini, che, come i lettori ricorderanno, depondo nel processo Casale, affermò avere egli i documenti per dimostrare la scorrettezza professionale dell'Altobelli nel processo del Carlo R.; proprio quel Montefredini noto nel processo Casale.

Qui è opportuno un rilievo. Quando il testimone mendace deponeva nel processo Casale, tra il pubblico assisteva il Ciccarese, e l'Altobelli, avendo scorto, affermò nel rispondere al Montefredini, che egli si spiegava in quel momento la fragione, per la quale questi medesimo era stato indicato dal Ciccarese a deporre contro di lui.

Tale accordo fra il Montefredini ed il Ciccarese, che l'Altobelli intuì in quel momento, è stato poi luminosamente provato nel processo attuale.

Il Montefredini intanto, chiamato nuovamente come testimone, dichiarò essere meravigliato di tale supposizione specialmente per non avere egli avuto mai alcuna relazione col Ciccarese e dichiarò pure di non avere altro ad aggiungere, a quello che egli aveva già deposto nel processo contro Casale e C. Senocchè, attraverso le sue reticenze, per cui fu vivacemente censurato dal presidente del Tribunale, si potette ottenere da lui la confessione che egli avesse manipolato per ottenere da alcuni che erano già stati clienti dell'Altobelli nel processo del Carlo R. dichiarazioni tendenti a menomare la rispettabilità dell'Altobelli medesimo.

Ma essendo troppo evidente la condotta tenuta in dibattimento dal Montefredini, il quale assolutamente non voleva rivelare le ragioni che lo avevano spinto a fare le indagini contro l'onorevole Altobelli, il professor Semmola nell'interesse della parte civile chiese che il Tribunale sottoponesse il Montefredini a provvedimento penale come testimone reticente. E il Tribunale provvide sull'incidente con la seguente ordinanza che non poteva essere più terribile nello stigmatizzare l'opera di simile testimone:

Il Tribunale

Attesochè pur essendo la domanda rivolta al Montefredini pertinente alla causa, per la opportuna valutazione della deposizione, tuttavia, dovendo i testimoni rispondere, a norma di legge, sui fatti di loro conoscenza, non possono essere obbligati a dire i motivi, che li hanno spinti a compiere i fatti, da essi già dichiarati, tanto è vero che potrebbe ben darsi qualche volta che un teste sia obbligato a confessare la propria turpitudine.

Per tali motivi

Veduto l'articolo 281 C. P. P. Rigetta l'istanza dello avvocato Semmola ed ordina il proseguo della causa. Dopo la quale ordinanza il Montefredini, contrariamente alle affermazioni fatte nel processo Casale dichiarò che egli non aveva alcun documento contro l'onorevole Altobelli e finì per dire che egli riteneva che il suo giudizio contro di lui fosse fondato unicamente per le dichiarazioni che egli aveva fatto raccogliere dal Notaio Carnevale.

Contestato gli dal Presidente che il contenuto di quelle stesse dichiarazioni lo smentiva completamente riaffermando la verità di quanto l'Altobelli aveva dimostrato in base ai documenti esibiti, il Montefredini non seppe rispondere meglio che riconfermando quelle medesime cose per le quali il presidente stesso non aveva creduto attendibili le sue dichiarazioni.

E qui ebbe luogo un atto di confronto tra l'on. Altobelli ed il Montefredini che rimarrà documento insuperabile del fin dove possa giungere la protervia umana. Il Montefredini, schiacciato dalle prove e dai documenti, che l'Altobelli produceva a dimostrare il suo mendacio evidente, tentava ancora di ribollarsi; ma alla fine, di fronte alla sfiorante verità, ripiegò tra lo zittio del pubblico e trincerandosi fra il sì ed il no disse che aspettava la querela minacciata dall'Altobelli, querela che stamattina il nostro amico ha sporto innanzi al giudice istruttore.

Però lo stesso difensore del Ciccarese si credette in dovere di sollevare incidente di falso contro il testimone, mentre l'on. Altobelli, a mezzo dell'avv. Cocchia dichiarava al tribunale che egli a tal proposito se ne rimetteva completamente alla giustizia perchè dal canto suo avrebbe saputo tutelare la propria dignità presentando querela contro Montefredini (come già aveva annunziato deponendo nel processo Casale) appena fosse stato a ciò invitato dal giudice istruttore signor Celentano che sta istruendo contro il Montefredini.

Le arti del Montefredini

Intanto il Pubblico dibattimento per mezzo di testimoni rispettabili assodò in modo luminoso la correttezza professionale dell'Altobelli nel tutelare gli interessi dei suoi clienti nel giudizio del Carlo R.; assodò che il Montefredini aveva avuto cura di ricercare alcuni antichi clienti dell'Altobelli, inducendoli a fare innanzi al Notaio Carnevale dichiarazioni alcune delle quali, precedentemente da lui o dai suoi procuratori scritte e passate al Carnevale e pagando loro la giornata ed il viaggio fu assodato che un tal Chianese ognuno di quel Chianese imputato nell'attuale processo contro Casale e compagni, e che l'ingegnere Casale figliuolo dell'ex deputato si fossero agitati per fare in modo che il Montefredini si fosse messo in relazione col Ciccarese; assodato in fine che il Ciccarese si fosse trovato di accordo con i direttori di alcuni giornali siciliani quali « la Forbice, la Fiamma di Palermo e lo Statuto di Messina » i quali le accuse del Ciccarese avevano anche riprodotte i primi due perchè ispirati dai fautori del Pizzullo ed il terzo dai colpi dall'Altobelli nel processo Cassibile.

Il Montefredini tutte queste risultanze qualcuna delle quali confermata dallo stesso Ciccarese, negò e naturalmente vi fu un confronto fra i due che ispirò un senso di disgusto in tutti gli spettatori indifferenti.

Ma la nostra comica fu offerta appunto dai direttori dei giornali di Sicilia i quali declinarono ogni responsabilità dichiarando uno di essi che egli durante il tempo in cui il suo giornale aveva attaccato l'onorevole Altobelli era stato ammalato con febbre tifoidea.

Non meno interessante fu la dichiarazione dell'avvo-

lo stesso Marvasi — commosse gli animi di tutti e parve come se il grande estinto volesse anche dalla sua tomba garantire e tutelare con l'autorità della sua parola contro gli attacchi della gente meschina coloro che lui vivo avevano amato e rispettato.

Roberto Marvasi, alla notizia nuova ad inaspettata che gli giungeva come un'eco di altretomba aveva gli occhi pieni di lagrime — lagrime che rivelano la grande bontà d'animo del nostro amico, ardente come tutti gli appassionati come lui — aperto ad ogni idealità, come quello di un fanciullo.

Tutte le ire aveva il Ciccarese riservate per attaccare la onestà e l'integrità della vita professionale del prof. Lucci, contro il quale egli nella prima udienza del dibattimento anche dichiarò che avrebbe mantenuto le accuse provando la verità dei suoi addebiti. Ma il poveromo riuscì proprio ne l'intento contrario perchè gli affari la prova migliore della esemplarità e dell'interesse che il Lucci pone come avvocato nel tutelare e garantire i diritti di coloro che a lui chiedono il valido patrocinio della sua opera di difensore.

Per la querela Lucci

A favore del Lucci vennero a deporre persone rispettabili ed avvocati valorosi del nostro foro, i quali tutti concordeamente affermarono essere il Lucci rigido tutore degli interessi dei suoi clienti; pronto sempre a sacrificare il suo vantaggio personale per agevolare le amichevoli composizioni, disinteressato fino al punto di rinunziare finanche a vistosi compensi. Gli stessi testimoni indicati dal Ciccarese dovettero riconoscere nel Lucci concorrente tali qualità preziose e cose lusinghiere assai sul conto del Lucci depose gli avvocati Santamaria e Massa, il ragioniere sig. Roselli e sopra tutti il principe Pignatelli il quale sarebbe stato proprio colui che — secondo le affermazioni del Ciccarese — avrebbe avuto a dolersi della condotta professionale del Lucci.

Il Ciccarese aveva indicato come testimone anche un cliente avversario del Lucci, che questi aveva dovuto naturalmente combattere per garantire gli interessi dei clienti che a lui si erano affidati. E costui, invitato ancora perchè, per la onestà del Lucci, non aveva potuto ottenere di vedere trionfare le sue ingiustificate pretese, con l'animo pieno di rancori e con propositi palesemente ostili, si permise con la maggiore leggerezza di fare affermazioni che furono accolte dal pubblico e dai magistrati con evidente senso di disgusto e che poterono con molta facilità essere combattute trionfalmente dal prof. Lucci, in base ai documenti legali che riflettevano appunto la lito interceduta fra la clientela rappresentata dal Lucci contro gli interessi dell'avversario che venne a deporre come testimone.

E mai — da che abbiamo esperienza di dibattiti giudiziari — testimone fece figura più ambigua di costui che ad ogni piè sospinto, ad ogni affermazione riceveva una smentita netta, categorica, recisa risultante da testimoni che non possono mentire, né ritrattare, quali sono i documenti.

Ed il trionfo del Lucci venne poi sancito nella ritrattazione del Ciccarese, che più giù riportiamo.

Per le querelle Altobelli

Ed ora che cosa dovremmo dire per gli addebiti fatti al nostro amico Carlo Altobelli, come dovremmo definire tutto quello che è avvenuto in pubblico dibattimento in cui vi è cercato in ogni modo di attaccare la salda reputazione di un uomo che dal 1900 in poi è stato fatto segno ad ogni attacco da tutte le persone che dalla parola stoffilatrice di lui sono stati colpiti in modo da lasciare il sangue sulla parte colpita?

Nel 1900, cioè dopo che nel teatro Rossini, fu fatta la proclamazione politica dell'Altobelli nel collegio dell'Avvocata, egli fu il bersaglio di tutti coloro che da lui medesimo erano stati ferocemente flagellati. E gli attacchi furono formulati prima sulla Gazzetta Napoletana, ripe uti poi sulla Colonna; e i responsabili dei due giornali, trascinati innanzi ai Tribunali, furono condannati per diffamazione, pur avendo avuto ampia facoltà dall'Altobelli di provare gli addebiti diffamatori.

Durante questo periodo di tempo si erano verificati episodi importantissimi della nostra vita napoletana e nei quali tutti l'Altobelli aveva avuto parte principissima.

L'inchiesta sugli impiegati, il processo Propaganda in cui l'Altobelli fu testimone decisivo contro il Casale, il processo Alberti in cui fu strenuo difensore e quelli in fine di Palizzolo e Cassibile avevano fatto sorgere intorno al nome di Altobelli una immensità di odi e di rancori e quindi il bisogno di attaccarlo sui giornali libelli tanto di Sicilia, quanto di Napoli. Dei quali attacchi il Ciccarese si valse sul Faro, da lui diretto, per ripigliare la campagna diffamatoria.

Cambiamento di fronte del Ciccarese

Quattro furono le accuse addebitate all'Altobelli tra le altre quella che egli avesse garantito male gli interessi dei clienti danneggiati dall'infortunio dell'Utopia.

Tale accusa fu costantemente mantenuta dal Ciccarese durante l'istruttoria come nelle prime volte che la trattazione della causa venne in pubblico dibattimento e, poi, per necessità di cose rinviata.

Se non che dopo le accuse formulate nel processo contro Casale e gli altri dal testimone Montefredini, il quale attaccò la correttezza professionale dell'Altobelli per il giudizio da lui sostenuto per l'infortunio del Carlo R. il Ciccarese la prima volta che la sua causa venne in pubblico dibattimento dopo la deposizione del Montefredini, credette di trarre vantaggio dalla fortunata combinazione. Specialmente perchè il Montefredini aveva affermato di avere la prova documentale delle accuse da lui formulate — e dichiarò che egli per errore tipografico nel numero del Faro, aveva parlato della causa dell'Utopia, mentre intendeva riferirsi alla causa del Carlo R.

Era evidente la grossolanità della menzogna e più evidente ancora la ragione che la ispirava, perchè se veramente di un errore tipografico si fosse trattato, il Ciccarese avrebbe dovuto chiarirlo con sollecitudine e non aspettare per farla che trascorressero parecchi mesi e se ne ricordasse soltanto dopo la deposizione del Montefredini.

Ma l'on. Altobelli, non ostante che vi si opponesse le norme di procedura e non ostante che fosse nel suo diritto nel non ammettere in modo alcuno la possibilità di un tale errore, insistette perchè il tribunale avesse passato per rispondente al vero l'affermazione del Ciccarese e gli diede facoltà di fare la prova anche per questa nuova accusa, che sorgeva per la prima volta in udienza.

Il P. M. si oppose a tale richiesta, affermando che pur comprendendo le ragioni di delicatezza che avevano spinto l'Altobelli a fare quella dichiarazione, egli non poteva appoggiarla perchè contraria alle disposizioni di legge.

Il tribunale, per altro, ispirandosi al medesimo principio che aveva mosso l'on. Altobelli, abilitò il Ciccarese a provare anche il fatto riguardante il Carlo R.

E ciò non ostante il Ciccarese non solo non offrì nessun elemento di prova; ma questa fu trionfalmente offerta dallo stesso Altobelli con testimoni di alta rispettabilità e con documenti inoppugnabili e tali da